



SENTENZA - 134/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

dott.ssa Giuseppina Maio                      Presidente

dott. Giovanni Comite                      Consigliere

dott.ssa Maria Rita Micci                      Consigliere

dott. Antonio Palazzo                      Consigliere

dott. Marco Fratini                      Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- nel giudizio di appello, iscritto nel registro di segreteria al n. 58730,

proposto da (omissis), rappresentato e difeso dall'avv.

Roberto Mandolesi, elettivamente domiciliato come in atti

contro

Procura Generale della Corte dei Conti

Procura regionale Emilia Romagna

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna n. 61/2021, depositata il 23.02.21 e notificata il 26 febbraio 2021.

Esaminati gli atti ed i documenti tutti del fascicolo di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 24 gennaio 2024, con l'assistenza del

Segretario dr.ssa Chiara Pimpinella, il relatore dr. Marco Fratini, l'Avv. Mandolesi, nonché il rappresentante della Procura generale nella persona del Vice Procuratore generale, dott.ssa Adelisa Corsetti.

Ritenuto in

### FATTO

Con la sentenza appellata il giudice di primo grado ha parzialmente accolto la domanda della Procura regionale, condannando l'allora convenuto al risarcimento del danno, pari a euro 39.191,09, per emolumenti che il Ministero dell'Interno ha corrisposto al (omissis) nel periodo di assenza dal servizio per malattia e aspettativa speciale (periodo 2/01/2015 - 8/12/2015), avendo egli praticato in tale arco temporale attività sportiva (tennistica) che ha comportato, quanto meno, il mancato rispetto dell'obbligo del dipendente pubblico di recuperare al meglio e di non aggravare il proprio stato di salute durante il periodo di malattia/convalescenza o di assenza comunque occasionata da infermità, al fine di assicurare il rientro in servizio nei tempi più rapidi e nelle migliori condizioni fisiche possibili.

L'appellante ha impugnato la sentenza, affidando l'appello ai seguenti motivi.

Con la prima censura il (omissis) lamenta che, in base alla cornice di riferimento dal punto di vista fattuale, giuridico e medico-legale, non sarebbe possibile addivenire ad una piena affermazione di responsabilità, mancando la prova che egli, nell'aver inteso, sulla scorta delle emergenze medicolegali in atti, giocare otto partite di tennis, abbia quanto meno accettato il rischio di poter aggravare o

comunque ritardare il pieno recupero funzionale della sofferta patologia.

Sul punto, la sentenza sarebbe errata perchè *“non prende in esame la particolare e specifica forma di xx sofferta dall’odierno appellante (la xx con voluminosa ernia lombare posteriore), non valuta quali siano state le conseguenze dei trattamenti curativi espletati ed espletandi, non analizza la condizione “acuta” o “cronica” della suddetta patologia, non ne valuta la gravità ed il grado di incidenza che questa ha nella vita di relazione dell’appellante: formula solo delle mere congetture, esprime delle massime di esperienza, richiama il comune pensiero che, seppure possono essere ritenuti valevoli nella generalità dei casi, non vengono - in sentenza - mai messi in relazione con delle valutazioni medicolegali inerenti allo specifico e particolare caso concreto”*.

Il secondo motivo di appello è incentrato sull’erronea quantificazione del danno operata dal giudice di primo grado, che non avrebbe differenziato i periodi di malattia dal periodo di messa in aspettativa e, all’interno dei periodi stessi, non avrebbe distinto i sottostanti periodi in cui è stato accertato che l’appellante abbia in effetti giocato le otto partite di tennis.

Con il terzo motivo si censura la sentenza nella parte in cui il Collegio di prime cure afferma di non ritenere necessari i richiesti ulteriori approfondimenti istruttori (in particolare la C.T.U.). Secondo l’appellante, le considerazioni basate sul dato della comune esperienza, sostenute dalla Procura Contabile e condivise dal giudice,

avrebbero potuto - come formalmente richiesto dalla difesa del (omissis) - essere valutate da un consulente tecnico d'ufficio all'uopo nominato.

L'appellante ha quindi concluso per la sua assoluzione da ogni addebito chiedendo, in via subordinata, una riduzione del risarcimento della minor somma di euro 8.138,99 ovvero, in via gradata, a quella di euro 12.325,79 (in relazione alle argomentazioni svolte con il secondo motivo di appello).

La Procura generale si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello per infondatezza di tutti e tre i motivi di censura e la conferma della sentenza di primo grado.

Alla pubblica udienza le parti presenti hanno confermato le richieste e le conclusioni riportate negli atti scritti.

Rilevato in

#### DIRITTO

1. Il primo e il terzo motivo di appello, entrambi afferenti all'accertamento degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, possono essere esaminati congiuntamente.

Il Collegio ritiene di non poter accogliere le censure.

1.1 La circostanza che il (omissis) abbia svolto attività sportiva di tipo tennistico nel periodo in contestazione costituisce un fatto non contestato e acclarato.

1.2 Tale fatto è stato valutato dal giudice di prime cure come antigiuridico e causativo di un danno erariale. E questo Collegio condivide detta valutazione.

1.3 La condotta posta in essere dall'odierno appellante si appalesa infatti in sé e per sé come violativa dei doveri di servizio e degli obblighi di correttezza e di leale cooperazione con il proprio datore di lavoro, finalizzati, comunque, ad assicurare l'osservanza del riposo domiciliare prescritto in più occasioni dai sanitari, per favorire un pronto e solerte recupero fisico e, conseguentemente, consentire di riprendere l'attività lavorativa.

1.4. Il giudice di primo grado, sul punto, ha fatto buon governo delle nozioni di fatto che appartengono alla comune esperienza, ai sensi dell'art. 95, comma 2, c.g.c.: il praticare attività di tennis non è in effetti coerente con la prescrizione del "riposo medico domiciliare" recata dai richiamati certificati medici.

1.5. La stessa sentenza gravata evidenzia, a pag. 21, che nelle certificazioni mediche prodotte in atti si riscontra soltanto la indicazione di praticare ginnastica in acqua/nuoto, oltre a ripetute prescrizioni di riposo e cure mediche (si veda ad es. verbale dell'11.03.2015 n. ACMO II15149 della Commissione Medica del Dipartimento Militare di Medicina legale di Padova, in atti, che riporta il referto della ASL del 25.11.2014 in cui tra l'altro, si prescrive ginnastica in acqua/nuoto almeno 2-3 volte a settimana).

1.6 Non può allora essere accolta la censura dell'appellante, secondo cui la sentenza sarebbe errata perchè *"non prende in esame la particolare e specifica forma di xx sofferta dall'odierno appellante (la xx con voluminosa ernia lombare posteriore), non valuta quali siano state le conseguenze dei trattamenti curativi espletati"*

*ed espletandi, non analizza la condizione "acuta" o "cronica" della suddetta patologia, non ne valuta la gravità ed il grado di incidenza che questa ha nella vita di relazione dell'appellante: formula solo delle mere congetture, esprime delle massime di esperienza, richiama il comune pensiero che, seppure possono essere ritenuti valevoli nella generalità dei casi, non vengono - in sentenza - mai messi in relazione con delle valutazioni medicolegali inerenti allo specifico e particolare caso concreto".*

Tutte queste valutazioni, in realtà, sono compendiate nella parte motiva della sentenza in cui il giudice

- individua sulla base dei referti medici la patologia sofferta;
- considera, a fronte di essa, che le torsioni, le corse, i salti, gli scatti con continui repentini cambi di direzione e tutti gli sforzi che sono inevitabilmente indispensabili per poter giocare partite di tennis (ancor di più se svolte a livello agonistico) non possono che, in grave violazione dei doveri del convenuto, aver aggravato le condizioni fisiche dello stesso o, quantomeno, non agevolato il processo di guarigione ritardando il suo rientro in servizio
- considera, sulla base delle comuni massime di esperienza, come il tennis sia uno sport asimmetrico, caratterizzato dal coinvolgimento di tutte le strutture osteo-articolari e muscolari dei due cingoli (scapolare e pelvico) e della colonna vertebrale, sottoposta a significativi movimenti di rotazione, torsione, allungamento e compressione dei corpi vertebrali, con indebolimento dei legamenti paravertebrali e con pressioni di

espulsione dei dischi intervertebrali, favorendo la genesi e l'aggravamento delle ernie discali;

- afferma che il (omissis) avrebbe potuto e dovuto quanto meno non affaticare la rachide lombare e quindi mettersi, volontariamente, nelle condizioni di agevolare o determinare l'insorgere di nuove "fasi di acuzie";

- rileva che la Commissione Medica del Dipartimento Militare di Medicina legale di Padova del 15.07.2015 aveva giudicato il (omissis) non idoneo permanentemente ai servizi operativi di Polizia "in quanto gli stessi richiedono pieno possesso dell'efficienza fisica e quindi la capacità di effettuare corsa, salti, trattenere e bloccare persone, essere esposti al rischio di colluttazioni".

1.7 Il quadro fattuale che caratterizza il presente giudizio e la non complessità tecnica delle valutazioni che tale quadro implica non rendono necessari gli approfondimenti istruttori (in particolare CTU) richiesti dall'odierno appellante. Ciò comporta il rigetto anche del terzo motivo di appello.

2. Merita accoglimento, invece, il secondo motivo.

2.1 Nel periodo iniziale che va dal 2 gennaio 2015 fino al 27 marzo 2015, non è stato né comprovato né peraltro contestato lo svolgimento di attività ludico-sportive incompatibili con lo stato di salute che ha determinato l'assenza dal servizio.

In assenza di condotte antigiuridiche da parte del (omissis), gli emolumenti percepiti durante il predetto periodo non possono essere

considerati né indebiti, né quindi danno erariale risarcibile.

2.2. Per diverse ragioni non concorre alla determinazione del danno neppure il periodo che va dal 15 luglio al 9 dicembre 2015. In tale periodo, il (omissis) fu collocato in aspettativa speciale in attesa che la Commissione centrale si pronunciasse sulla proposta della Commissione territoriale.

Si tratta di un periodo di assenza dal servizio non direttamente per malattia, ma funzionale ad attendere la pronuncia dell'organo centrale competente.

Il Collegio rileva anche che nel momento in cui gli venne notificato il decreto di parziale idoneità, il (omissis) rientrò immediatamente in servizio.

2.3 In considerazione di tutto ciò, diversamente da quanto ritenuto nell'impugnata sentenza - che qualifica come indebitamente corrisposte tutte le retribuzioni dal 2 gennaio al 9 dicembre 2015 - occorre procedere a una diversa qualificazione del danno erariale, escludendo i periodi indicati nei precedenti punti 2.1 e 2.2.

2.4 Considerato che: a) per il periodo dal 28 marzo al 9 giugno 2015, a fronte di giorni 73 di assenza dal servizio, di uno stipendio giornaliero di euro 107,35 e di un rateo 13<sup>^</sup> di euro 8,95 x 73gg, il (omissis) ha indebitamente percepito euro 8.489,90; b) per il periodo dal 9 giugno al 15 luglio 2015, a fronte di 36 giorni di assenza dal servizio, di uno stipendio giornaliero di euro 107,35 e di un rateo 13<sup>^</sup> di euro 8,95, il (omissis) ha indebitamente percepito euro 4.186,80; il Collegio conclusivamente ridetermina il danno erariale e la misura



del relativo risarcimento in euro 12.685,70, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici FOI/ISTAT dalla data di pagamento dei singoli esborsi sino alla data di deposito della sentenza e al pagamento degli interessi legali sulle somme rivalutate dal deposito della sentenza sino al soddisfo.

P.Q.M.

la Corte dei conti Terza Sezione giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando accoglie parzialmente l'appello, nei sensi di cui in motivazione, e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, condanna il sig. (omissis) al risarcimento del danno in favore del Ministero dell'Interno nella misura di euro 12.685,70, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici FOI/ISTAT dalla data di pagamento dei singoli esborsi sino alla data di deposito della sentenza e al pagamento degli interessi legali sulle somme rivalutate dal deposito della sentenza sino al soddisfo.

Le spese di giudizio sono poste a carico della parte appellante e sono liquidate in euro 112,00.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024.

IL RELATORE

IL PRESIDENTE

Marco Fratini

Giuseppina Maio

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 08/05/2024

Il Dirigente

f. to digitalmente

